



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 157 DEL 2 marzo 2017

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) TIM CUP

Gare del 28 febbraio e 1° marzo 2017 - Semifinale Andata Tim Cup

Juventus-Napoli 3-1

Lazio-Roma 2-0

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 2 marzo 2017, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 66

1) TIM CUP

Gare del 28 febbraio e 1° marzo 2017 - Semifinale Andata Tim Cup

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

157/412



Gara soc. JUVENTUS – soc. NAPOLI del 28 febbraio 2017

Il Giudice Sportivo,

letta la relazione dei collaboratori della Procura federale relativa alla gara in oggetto, nella quale si attestano cori di discriminazione razziale effettuati all'8° del secondo tempo, per circa cinque secondi, in occasione di un contrasto di giuoco, all'indirizzo del calciatore del Napoli Koulibaly;

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della soc. **Juventus**, atteso che il numero approssimativo dei sostenitori che hanno intonato il coro e la percezione riportata dai collaboratori stessi non sono tali da rappresentare, per dimensione e percezione reale, un fenomeno di rilevanza tale da giustificare la sanzionabilità dell'accaduto.

* * * * *

Gara soc. LAZIO – soc. ROMA dell'1 marzo 2017

Il Giudice Sportivo,

letta la relazione dei collaboratori della Procura federale relativa alla gara in oggetto, nella quale si attestano cori di discriminazione razziale ripetuti all'indirizzo del calciatore della Roma Rudiger, in particolare effettuati al 3° e al 24° del primo tempo ed al 26° del secondo tempo (nonostante, in questo ultimo caso, la previa diffusione di un apposito annuncio pubblico);

considerato che in base alla relazione suddetta non è possibile evincere il numero anche approssimativo e/o in percentuale dei sostenitori che hanno intonato il coro, né è possibile stabilire che la percezione reale del fenomeno abbia riguardato l'intero impianto o comunque parte assolutamente prevalente dello stesso;

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della soc. **Lazio**.

* * * * *

a) SOCIETA'

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **JUVENTUS** per avere suoi sostenitori, al 4° del secondo tempo, intonato per circa venti secondi, un coro espressivo di denigrazione territoriale; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

PAROLO Marco (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

MAGGIO Christian (Napoli)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

ASAMOAH Kwadwo (Juventus)

BIGLIA Lucas Rodrigo (Lazio)

DIAWARA Amadou (Napoli)

LICHTSTEINER Stephan (Juventus)

MILIK Arkadiusz (Napoli)

REINA PAEZ Jose Manuel (Napoli)

ROG Marko (Napoli)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

RUDIGER Antonio (Roma)

STRAKOSHA Thomas (Lazio)

* * * * *

SERIE A TIM

Gara Soc. CROTONE – Soc. CAGLIARI del 26 febbraio 2017

Il Giudice Sportivo,

preso atto che da una verifica effettuata il calciatore **BOADU ACOSTY Maxwell** (Crotone), per un mero errore tecnico, era stato inserito, nel C.U. 153 del 28 febbraio 2017, nell'elenco dei calciatori ammoniti terza sanzione, pur essendo l'ammonizione comminata nella gara in oggetto la prima sanzione nelle gare del campionato Serie A TIM;

delibera

di rettificare il C.U. 153 del 28 febbraio 2017 inserendo il calciatore **BOADU ACOSTY Maxwell** (Crotone) nell'elenco degli ammoniti per comportamento scorretto nei confronti di un avversario **prima sanzione**.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gerardo Mastrandrea*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 2 MARZO 2017

IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta